



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Prot. Gen. N. 846/10

DI RIMINI  
 Sezione II

Riunita nelle persone dei Sigg.ri

Ottavio Ferrari Acciajoli

Celio Piccioni

Maurizio Magalotti

Segretario Sig.ra Iacomucci Tiziana

Presidente  
 Componente  
 Componente

Prot. Sent.

Sentenza n. 246/02/11

OGGETTO

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Ricorso prodotto

Da: [redacted]  
 [redacted]

IN PUBBLICA UDIENZA

Sul ricorso prodotto da: [redacted] difesa dal Rag. Imposta: IRPEF  
 [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo Studio  
 Legale dell' [redacted]  
 [redacted]

CONTRO

AGENZIA ENTRATE -- DIREZ. PROV.LE UFF. CONTROLLI  
 RIMINI

Celio Piccioni

Difeso da: Dott. Pasquale Iatarola

AVVERSO

Depositato in Segreteria  
 il 29 giugno 2011

AVVISO DI ACCERTAMENTO N° THU01T100846/2009

Udito il relatore: Celio Piccioni

Le parti presenti, ammesse alla discussione così concludono:

Per la ricorrente: accogliere il ricorso

Per il resistente: respingere il ricorso

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Meris Tort  
 [signature]

[signature]



In data 04/05/2009 l'Ufficio, nell'ambito di un controllo relativo alle persone fisiche che nel corso del 2004 hanno acquistato un'auto di potenza superiore a 21 cavalli fiscali, inviava a [redacted] i questionari n. Q00227 - 228 - 229/2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 D.P.R. 600/73, con cui chiedeva alla parte di indicare la disponibilità dei beni dalla medesima posseduti per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006 che, ai sensi dei D.M. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, sono rappresentativi della capacità contributiva (in particolare: abitazioni principali e secondarie, eventuali canoni di locazione corrisposti ovvero mutui, autovetture e altri mezzi di trasporto a disposizione, assicurazioni, imbarcazioni, cavalli, aerei ed elicotteri, spese per incrementi patrimoniali), e di riferire la provenienza delle somme impiegate per eventuali incrementi patrimoniali.

In data 19/05/2009 la [redacted] produceva una memoria in cui elencava i beni posseduti, oltre alle spese sostenute per gli incrementi patrimoniali.

Dall'esame dei documenti è emerso che la Briamonte ha acquistato nel 2004 un'automobile modello Mercedes Daimlerchrysler [redacted] immatricolata nel 2002 per €. 12.261,23, e una [redacted] immatricolata nel 1990 per €. 20.000,00. Emergeva inoltre che la parte aveva usufruito per gli anni oggetto di controllo di una collaboratrice domestica rispettivamente per 1.170 ore nel 2004 e 1055 ore nel 2005, e che in tale periodo la stessa era proprietaria di due appartamenti rispettivamente di 80 mq. (acquistato il 31/03/2000) e di 40 mq (acquistato il 21/04/2000).

Risultavano inoltre incrementi patrimoniali per gli anni 2004 - 2009 per complessivi €. 286.699,55, oltre alla presenza di 6 mutui bancari intestati alla [redacted], accessi dal 1995 al 2006, a fronte dei quali venivano regolarmente pagate rate mensili o periodiche.



L'Ufficio in data 09/09/2009 notificava alla parte l'invito al contraddittorio per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 218/97, nel quale veniva indicato il reddito determinato sinteticamente in €. 228.725,65.

La parte non aderiva all'invito e produceva ulteriore documentazione in data 01/12/2009, 07/12/2009 e 10/12/2009.

In particolare veniva presentato all'Ufficio copia dell'estratto libro giornale della società [REDACTED] relativo agli anni 2004 e 2005 e copia del partitario conto soci c/ prestiti infruttiferi e veniva proposta istanza di annullamento totale in autotutela alla luce della nuova documentazione allegata.

L'Amministrazione prendeva atto dei contenuti dell'autotutela e delle nuove produzioni, considerando altresì sia i prestiti infruttiferi effettuati dalla ricorrente in qualità di socia della società suindicata, sia il rimborso ricevuto dalla stessa società.

Seguivano due contraddittori con il professionista delegato, avvenuti in data 22/06/2010 e 08/07/2010.

Alla luce dell'istruttoria effettuata, delle nuove risultanze probatorie e del contenuto dell'autotutela, l'Ufficio riteneva opportuno ridimensionare la pretesa tributaria. Veniva quindi rideterminato il reddito accertato in €. 132.274,28 anziché in €. 228.725,65. Conseguentemente veniva notificato alla parte, in data 29/07/2010, l'avviso d'accertamento n. THU01T100846, contenente le modifiche apportate.

Nello specifico alla ricorrente, per il 2005, venivano accertati:

1. ai fini IRPEF – ai sensi dell'art. 38 co.4 del D.P.R. 600/73 – una maggiore imposta di €. 47.581,00;
2. ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF – ai sensi dell'art. 50 del

D.Lgs. n. 446/97 – una maggiore imposta per €. 1.190,00.

Contro il predetto avviso, la ██████ richiedeva che venisse formulata un'ulteriore proposta di adesione richiesta che l'Ufficio riteneva di non soddisfare avendo già avanzato una prima proposta di adesione ed essendo stata già ridimensionata la pretesa tributaria in considerazione dell'istruttoria effettuata.

La ██████ proponeva quindi ricorso, in data 02/11/2010, chiedendo l'annullamento dell'atto per violazione dell'art. 12 co. 4 e della L. 212/2000, non avendo l'Ufficio instaurato correttamente il contraddittorio, e per difetto di legittimità del medesimo, per carenza di motivazione e infondatezza dei presupposti.

L'Ufficio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 18/02/11 la Commissione disponeva la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

A prescindere dallo sviluppo (in modo algebricamente errato) dei calcoli derivanti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui alle tabelle ministeriali, e dal dubbio di valenza assoluta per la determinazione dell'effettiva capacità di produrre reddito del contribuente, in base ai calcoli suddetti, va effettuato un discorso più ampio concernente l'accertamento sintetico mediante applicazione di redditometro.

Questo è dotato di presunzione legale relativa ma ciò non esclude che l'Ufficio debba necessariamente intraprendere la fase fondamentale e necessaria dell'instaurazione del contraddittorio, così come evidenziato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 9 agosto 2007.

Quest'ultima, al paragrafo 4.2 (Fase Istruttoria) recita testualmente: "...  
*Se ritenuto opportuno, sarà prevista la convocazione del contribuente in ufficio; in tal caso gli esiti del colloquio saranno raccolti in un verbale nel*



quale sarà dato atto della documentazione prodotta, delle argomentazioni e degli elementi forniti. Tale verbale costituisce documento formale nell'ambito del procedimento di accertamento. Si ricorda che la determinazione sintetica del reddito sulla base degli indici e dei coefficienti stabiliti con i decreti ministeriali del 10 settembre 1992 e del 19 novembre 1992, come aggiornati con i successivi provvedimenti, rientra nell'ambito applicativo dell'accertamento con adesione (cfr. D.Lgs. n. 218 del 1997)....". Tale considerazione assume maggiore consistenza alla luce delle sentenze di Cassazione n. 14161/2003, 12731/2002, 11611/2001, 2510/2000, le quali considerano lo strumento tecnico-normativo contenuto nei decreti che regolamentano il c.d. "redдитometro", atti di natura amministrativa ovvero "norme secondarie preposte a fornire indici presuntivi di reddito".

L'esame degli atti processuali consente di accertare che l'Ufficio ha viziato il procedimento istruttorio inficiando l'attività accertativa che si è esplicata senza tenere conto degli elementi che il contribuente ha messo a disposizione dell'Ufficio (forse per chiudere il procedimento prima della scadenza del termine di prescrizione dell'eventuale accertamento!). Ne fanno fede la mancata instaurazione del contraddittorio in una prima fase, l'inesistenza di qualsivoglia verbale agli atti, il mancato riscontro all'istanza di annullamento in autotutela dell'invito a comparire, la negazione della validità di documenti relativi ai finanziamenti di terzi, l'errata incidenza parametrica sulla presunta capacità di spesa determinata dalla collaboratrice domestica, infine la mancata considerazione delle osservazioni del contribuente circa le auto, lungi dal dover essere definite "di grossa cilindrata" e "di lusso" quando invece si tratta di auto di media cilindrata l'una e di vettura d'epoca l'altra.

Ancora è errata la metodologia di determinazione del maggiore reddito accertato con riferimento ai beni ed ai servizi indicatori di capacità di spesa in

quanto l'Ufficio ha considerato tassabile l'intero maggior reddito, senza tenere conto della c.d. franchigia di un quarto, prevista dalla normativa.

Il ricorso va quindi accolto per le ripetute violazioni dell'art. 12 co. 4 della L. 212/2000 e per l'illegittimità dell'accertamento per vizio di formazione, come dianzi esposto.

Le spese di lite vanno compensate integralmente in relazione alla peculiarità della controversia.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso, annullando l'avviso di accertamento de quo.
- Spese compensate.

Rimini, li 08/06/2011

L'estensore

Celio Piccioni



Il Presidente

Ottavio Ferrari Acciajoli